Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 20/03/2020

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 16.12.2005 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel 2009 previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo di € 2.110,50 a titolo di commissioni ed oneri anticipatamente versati e non maturati, oltre spese di assistenza professionale e risarcimento del danno da quantificare in via equitativa. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto la verifica della quantificazione del costo effettivo del finanziamento, con conseguente adozione dei necessari provvedimenti.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. a rapporti, come nella fattispecie, sorti prima dell'entrata in vigore della predetta norma; la non vessatorietà delle clausole contrattuali di estinzione anticipata, regolarmente sottoscritte; la carenza di legittimazione passiva, con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi non goduti; la correttezza del criterio di rimborso stabilito in contratto.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

1. In via preliminare, va respinta l'eccezione dell'intermediario relativa all'estraneità della controversia dall'ambito di applicazione dell'art. 125 sexies T.U.B. Sul punto, si rileva che le disposizioni di cui al D.Lgs. 141/120 si applicano pacificamente anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, purché estinti dopo.

2. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri non maturati.

Nel caso di specie questo Collegio rileva la sola presenza di commissioni qualificabili come recurring, alle quali va pacificamente applicato il criterio del pro rata temporis. Ne consegue il diritto del cliente al rimborso del seguente importo:

- € 1.366,43 a titolo di commissioni finanziarie.

Quanto agli oneri assicurativi, rimane principio consolidato che «siano rimborsabili, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)», applicandosi il criterio del *pro rata temporis* in assenza di diverse previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (Collegio di coordinamento, 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016), e che l'intermediario non possa eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014).

Ciò determina il diritto del ricorrente al rimborso di € 875,98.

3. In relazione alla richiesta di risarcimento del danno, questo Collegio, ritiene non sussistente un danno in re ipsa e il ricorrente non ha depositato in atti prova dell'entità del danno subito, non consentendo così di verificare l'entità del danno (Collegio di Coordinamento n. 9311/2016).

4. Con riferimento alla generica richiesta di verifica del costo del finanziamento, si la natura consulenziale dell'attività richiesta, che esula dalle funzioni e dalla competenza dell'Arbitro, come definite dalle 'Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari' di Banca d'Italia (Collegio di Coordinamento n. 10929/2016)

5. Stante la natura seriale del ricorso, non può, infine, trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali (Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

6. Alla luce di quanto sopra, l'importo complessivo dovuto dall'intermediario nei confronti del ricorrente sarebbe pari a € 2.242,41.

Il tutto come da tabella che segue.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	96	rate scadute	45	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	51	TAN	4,00%					
Denominazione		% rapportata al TAN	29,88%					
Commissioni finanziarie				2.572,10 €	Recurring	1.366,43 €		1.366,43 €
Oneri assicurativi				1.648,91 €	Recurring	875,98 €		875,98 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					2.242,41 €

Stante la minore richiesta formulata in domanda, si dispone tuttavia che l'intermediario provveda al rimborso della minor somma di € 2.110,50.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.110,50.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI